

STATUTO

IGEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERCELLI VC VIA DEGLI OLDONI
14

Numero REA: VC - 206084

Codice fiscale: 02692760024

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-06-2019 - Statuto completo	2
--	---

	ne.	
	ART.10) - Le spese e tasse del presente atto, che si quantifi-	
	cano circa in EURO 1.650,00 sono a carico della società.	
	Richiesto io Notaio ricevo quest'atto dattiloscritto da perso-	
	na di mia fiducia e da me completato su due fogli di carta di	
	cui occupa cinque pagine intere e quanto della presente e da	
	me letto ai comparenti che da me interpellati dichiarano di	
	approvarlo.	
	Si sottoscrive alle ore quindici e minuti quarantacinque.	
	F.TO: MUSCIAGLI COSIMO	
	MUSCIAGLI GABRIELE	
	DONIS JOSEPH	
	NUNZIA GIACALONE NOTAIO	
	Allegato "A" al n. 285189 repert. e n. 54953 raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Costituzione - denominazione - sede	
	E' costituita un società cooperativa sociale denominata:	
	"IGEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla coope-	
	razione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle	
	società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di VERCELLI e potrà istitui-	

	re sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rap-	
	presentanza del movimento cooperativo.	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2080 ma potrà es-	
	sere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta	
	anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità di cui all'art.45 della costituzione della Re-	
	pubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base dei	
	principi sanciti dalla Legge 8.11.1991 n. 381, ha lo scopo di	
	perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'auto-	
	gestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali, operando nell'interesse generale del-	
	la comunità alla promozione umana ed all'integrazione dei cit-	
	tadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, as-	
	sistenziali, culturali ed educativi.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con	
	terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento	
	dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avva-	

lersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, la cooperativa si propone con fine mutualistico e senza fine speculativo di fornire ad enti pubblici e/o privati, a privati cittadini servizi ed attività educative, socio-educative, socio-assistenziali, socio-sanitarie, motorie, riabilitative, ricreative, assistenziali ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi, attività finalizzate al recupero ed alla qualificazione umana, morale e culturale, nonché di svolgere ogni attività d'impresa finalizzata all'inserimento lavorativo ed all'integrazione sociale di soggetti svantaggiati.

Essa potrà pertanto svolgere in forma completa, sia direttamente che indirettamente con le forme del contratto di locazione ovvero di affitto di azienda, in proprio conto o in conto terzi, stabilmente o temporaneamente, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

a) acquisto, gestione, diretta e indiretta, di residenze poli-funzionali, di strutture pubbliche e private, socio sanitarie di cura ed assistenza, come ad esempio RSA, RSD, case di riposo per anziani, autosufficienti e non, strutture e centri di riabilitazione, cura ed assistenza fisica psichica e psicomotoria, asili nido, centri per l'infanzia centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, anche in regime di

	appalto, concessione, convenzione con enti pubblici e privati;
	b) acquisto, gestione diretta o indiretta, nonché la concessione e l'assunzione in locazione ed affitto di stabilimenti termali e balneari libere e attrezzate con annessi servizi spiaggia, colonie, case di vacanze marine e montane, e simili;
	c) acquisto, gestione diretta o indiretta di comunità per minori educative, terapeutiche e di ogni altro tipo;
	d) servizi di assistenza e cura alla persona, con particolare riferimento ai servizi socio sanitari, educativi e socio assistenziali in genere, nonché sostegno alla famiglia, sia presso il domicilio che in ogni altro luogo richiesto dall'utente, come ad esempio ospedali, case di cura, luoghi di villeggiatura, e simili;
	e) servizi di assistenza domiciliare anche integrata, di sostegno, riabilitazione ed animazione, tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o in altre strutture di accoglienza, comunità, ospedali, case di cura, e simili, a favore di enti pubblici e privati;
	f) formazione professionale nel settore dei servizi socio sanitari ed educativi in forma sussidiaria e complementare nell'ambito delle attività di cui sopra ed esercitate dalla cooperativa.
	La società, in stretta connessione all'ambito delle attività di cui sopra, potrà svolgere, in forma sussidiaria e complementare, servizi di ristorazione, manutenzione, pulizia, la-

6 di 39

7 di 39

	sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti	
	ai medesimi. In particolare potrà altresì:	
	- promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consor-	
	tili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigio-	
	namenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; po-	
	trà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per	
	il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al	
	credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della	
	cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fi-	
	deiuszioni;	
	- ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al	
	conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina	
	con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il	
	tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vi-	
	gente in materia e, in particolare, delle norme che discipli-	
	nano la raccolta del risparmio tra il pubblico.	
	Il tutto con espressa esclusione di qualsiasi operazione ine-	
	rente la raccolta del risparmio tra il pubblico, della solle-	
	citazione del pubblico risparmio, delle attività di cui alla	
	legge 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra opera-	
	zione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di	
	legge.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Soci	

	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che	
	per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamen-	
	te all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo eser-	
	cizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico	
	attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella	
	cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8	
	novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno iscritti in ap-	
	posita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà su-	
	perare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita	
	l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi	
	nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	società.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Laddove ne ricorrano i presupposti di legge, possono essere	
	soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	

	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere ammessi alla Cooperativa soci sovvento-	
	ri, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci	
	Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà es-	
	sere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di so-	
	ci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone	
	fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro inse-	
	rimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento	
	dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura	
	comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge.	
	Al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i	
	diritti che spettano agli altri soci cooperatori.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo	
	essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella cate-	
	goria in parola, quali amministratori della Cooperativa sono	
	ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai	
	soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, tranne per quanto	

riguarda il diritto di voto, a loro riservato esclusivamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio ed in quelle relative alle cariche sociali, nonché nelle assemblee straordinarie di modifica dello statuto.

Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) - l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) - l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) - il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della

sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-	
nari.	
Art. 7 - Ammissione	
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda	
scritta all'Organo amministrativo.	
La domanda dovrà indicare:	
a) - nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, do-	
micilio e codice fiscale;	
b) - l'interesse a far parte della cooperativa e l'indicazione	
della categoria di soci cui intende essere iscritto;	
c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
dizione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e	
dai regolamenti interni;	
d) - l'ammontare della quota di capitale che intende sotto-	
scrivere;	
e) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi	
alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;	
f) - l'impegno a conferire la propria opera per il conseguì-	
mento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di	
lavoro disponibile in cooperativa conforme alle leggi vigenti	
sulla cooperazione;	
g) - se trattasi di società, associazioni od enti, ricorrendo	

i presupposti di legge, la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e d), le seguenti informazioni: la ragione sociale o la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale; la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 - Domicilio dei soci

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.

Art. 9 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) - a versare, al momento dell'iscrizione sul Libro Soci in un'unica soluzione o ratealmente nei termini stabiliti dall'organo amministrativo:

- la quota di capitale sottoscritto;

- l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) - ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni e/o decisioni assunte dai soci e dagli altri organi sociali;

c) a partecipare all'attività della Società, nelle forme e nei modi compatibili alla categoria di soci cui sono iscritti, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente

statuto per la perdita della qualità di socio;

d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, se soci cooperatori, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, se persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se persona giuridica.

Art. 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli sco-

pi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo
o di altra natura - instaurato con la cooperativa sia cessato
per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-
mandata A.R. alla Società. Gli Amministratori devono esaminar-
la, entro 60 giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono
i presupposti che a norma di legge e del presente statuto le-
gittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministrato-
ri devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60
giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-
sizione ai sensi di legge.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore ordinario e
società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio
in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,
con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge
preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su richie-
sta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, mo-
tivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comu-
nicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazio-
ne di recesso.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione può essere pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) - che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) - che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate con decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) - che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;

f) - che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'articolo 1455 del Codice Civile;

g) - che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

h) - che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi di legge, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 - Decisioni in materia di recesso ed esclusione - Opposizione

Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al foro competente, ai sensi di legge.

L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della co-

municazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-
vamente delle quote effettivamente versate, eventualmente au-
mentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione
alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio
dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,
limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in mi-
sura mai superiore all'importo effettivamente versato e riva-
lutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e
non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla
cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale
credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approva-
zione del bilancio stesso.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
funto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente
versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno,
secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
sponsabilità dei soci uscenti e dei loro eredi.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto .

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto .

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 17 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 5, possono essere ammessi nella Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio

	1992, n. 59 .	
	Art. 18 - Conferimento e quote dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-	
	te trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola	
	zero zero) ciascuna.	
	Ogni socio sovventore deve sottoscrivere almeno dieci quote.	
	Art. 19 - Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione dell'emissione delle quote destinate ai sovvento-	
	ri, dette quote possono essere sottoscritte e trasferite e-	
	sclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	A tal fine il socio che intenda trasferire le quote deve comu-	
	nicare all'Organo amministrativo, con lettera raccomandata	
	A.R., l'ammontare della quota posta in vendita, il prezzo ri-	
	chiesto e il nominativo dell'acquirente o degli acquirenti.	
	L'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire le quota, l'organo ammini-	
	strativo dovrà provvedere ad indicarne altro gradito o, in	
	mancanza, il socio potrà vendere le proprie quote al soggetto	
	da lui indicato.	
	Art. 20 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	

sere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:

a) - l'importo complessivo dell'emissione;

b) - l'eventuale esclusione o limitazione, su proposta motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse ;

c) - il termine minimo di durata del conferimento;

d) - i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) - i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare i limiti di legge.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali

ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

Art. 21 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori si applicano le disposizioni previste a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 22 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1)- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-

	sentati da quote del valore nominale non inferiore nè superio-	
	re ai limiti di legge;	
	2)- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	b) - dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui	
	all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari	
	dei soci deceduti;	
	c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;	
	d) - da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci	
	e/o prevista per legge o per statuto.	
	E' vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della Società .	
	Art. 23 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né	
	essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata A.R., fornendo, con riferimento all'ac-	
	quirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Art. 24 - Esercizio sociale - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) - a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;

b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge;

c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) - ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

Art. 25 - Ristorni

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione ed attribuzione gratuita di quote di sovvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 59/92.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 26 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del prestito soci;
- g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione.

Tutte le decisioni dei soci devono comunque essere adottate mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale.

Art. 27 - Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o

inattività, ad opera del collegio sindacale, se nominato, o anche di un socio - mediante avviso, inviato almeno otto giorni prima o, quanto meno, giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla società e debitamente annotati sul detto libro soci).

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. Tale

	dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.	
	Art. 28 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sulla fusione o sulla scissione	
	della società, sul trasferimento della sede sociale in altre	
	località del territorio dello Stato al di fuori del comune di	
	appartenenza, oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in	
	prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono es-	
	sere prese con voto favorevole di tanti soci che rappresentino	
	la maggioranza dei voti dei soci iscritti nel libro dei soci.	
	Art. 29 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Art. 30 - Diritto di voto - Rappresentanza in assemblea	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci sovventori si applica il precedente art. 20.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da conservarsi dalla società, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o sindaco.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 - Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi e sca-	
	dono alla data della decisione dei soci di approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.	
	Al momento della nomina del Consiglio, in Assemblea, i soci	
	possono nominare il Presidente ed eventualmente uno o più Vice	
	Presidenti.	
	Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, il	
	Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed even-	
	tualmente il Vice Presidente.	
	Art. 33 - Poteri dell'organo amministrativo	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria	
	della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione	
	dei soci dalla legge .	
	Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) stendere i bilanci e le relative note integrative e rela-	
	zioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dalle	
	normative vigenti;	
	c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto,	
	che dovranno essere approvati dall'Assemblea;	
	d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle	

	varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi so-	
	ciali, stabilendo all'uopo l'inquadramento e le mansioni dei	
	singoli soci;	
	e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti	
	all'attività sociale;	
	f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di at-	
	ti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del	
	Consiglio dall'art. 37;	
	g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le	
	retribuzioni e le mansioni;	
	h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consor-	
	tili;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci;	
	j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'og-	
	getto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per di-	
	sposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assem-	
	blea;	
	k) concedere fideiussioni, richiedere affidamenti bancari,	
	contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere ob-	
	blighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare conven-	
	zioni con Enti pubblici.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	

dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega .

Art. 34 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Art. 35 - Cessazione e sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del

Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integra-

re detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in

carica sino alla prima assemblea dei soci, dovendosi in questa

sede provvedere alla loro conferma o sostituzione.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-

masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per

la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,

il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza

dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel

frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di

mancanza del Collegio sindacale, ciascun socio potrà attivare

la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori

venuti a mancare.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha

effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ri-

costituito.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano

per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono

dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica gli amministratori che, per

qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

Art. 36 - Compensi agli Amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute

per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti

agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere

del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso

dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Art. 37 - Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giu-

dizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione p

agli eventuali consiglieri delegati nei limiti dei poteri con-

feriti.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori

nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a

qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-

que grado di giurisdizione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo

previa apposita delibera del Consiglio stesso, potrà conferire

speciali procure per singoli atti o categorie di atti con

l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nei casi in cui è nominato ai sensi di

legge, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti,

nominati, tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di leg-

ge, con decisione dei soci, i quali provvedono pure alla nomi-

na del Presidente del Collegio.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla

data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Qualora la legislazione presenta o futura dovesse consentirlo in alternativa al Collegio Sindacale la cooperativa può nominare un Sindaco Unico, al quale attribuire i poteri e gli obblighi di controllo previsti dalla Legge.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società, salvi i casi in cui detto controllo contabile non debba essere esercitato da altri soggetti, ai sensi di legge.

Al Collegio Sindacale si applicano le relative disposizioni dettate in tema di società per azioni.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 - Scioglimento anticipato

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

	- i poteri spettanti ai liquidatori.	
	Art. 40 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente ver-	
	sato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992	
	n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto	
	per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, de-	
	terminando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica - per quanto attiene tra l'altro la	
	tipologia dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro,	
	le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro e il	
	trattamento economico dei soci lavoratori - l'Organo ammini-	
	strativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costitui-	

39 di 39